



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
LIVORNO

Prot. 1954/2015

Al Sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato

LIVORNO

Al Sig. Comandante del NOE dei Carabinieri

GROSSETO

Al Sig. Comandante del Reparto Operativo Aeronavale

della Guardia di Finanza

LIVORNO

Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale

LIVORNO

Ai Sigg.ri Comandanti della Polizia Municipale

COMUNI DEL CIRCONDARIO

Al Sig. Dirigente dell'ARPAT

LIVORNO

Al Sig. Dirigente del Dipartimento Prevenzione Ambiente della USL 6

LIVORNO

e p.c.

Al Sig. Questore

LIVORNO

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

LIVORNO

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

LIVORNO

Al Sig. Comandante della Compagnia dei Carabinieri

VOLTERRA

Oggetto: legge 22 maggio 2015 n. 68. Procedura per le contravvenzioni in materia ambientale previste dal D.L.vo 152/2006 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno all'ambiente.

La legge 22 maggio 2015 n. 68, entrata in vigore il 29 maggio, prevede agli artt. 318 bis e seguenti una particolare procedura per le contravvenzioni in materia ambientale previste dal D.L.vo 152/2006 che *non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno* alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Poiché la normativa prevede un meccanismo di prescrizioni volte a regolarizzare la situazione ambientale, il presupposto per l'attivazione della procedura (la **mancanza di danno o del pericolo concreto e attuale di danno**) non sussisterà quando non sia più possibile disporre prescrizioni.

Nei casi dubbi la p.g., eventualmente consultandosi con il PM di turno, seguirà un criterio di *favor rei* propendendo per l'adozione della procedura che innesta il meccanismo di prescrizioni e di possibile estinzione del reato.

Le **risorse paesaggistiche protette** vanno individuate nei beni paesaggistici dichiarati tali per legge (art. 142 D. L.vo 42/2004) o con apposito provvedimento.

L'art. 318 ter prevede che *l'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di p.g. di cui all'art. 55 cpp, oppure la p.g. impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente per materia.*

La norma andrà intesa nel senso che la **p.g. specializzata** nella materia può impartire le prescrizioni direttamente, mentre la p.g. non specializzata potrà impartirle soltanto con la validazione tecnica dell'ente competente.

La norma, per individuare la p.g. specializzata, usa una dizione (organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di p.g. di cui all'art. 55 cpp) che legittima anche l'intervento di organismi come l'ARPAT per i quali in passato da taluni organi giurisdizionali era stata messa in dubbio la qualifica di ufficiali di p.g. La legge in esame risolve normativamente la questione.

Altri organi di p.g. specializzata vanno individuati nel Corpo Forestale dello Stato, nel NOE dei Carabinieri, nel Reparto Operativo Aeronavale della GdF, nel Dipartimento Prevenzione Ambiente della USL.

Se viceversa interviene p.g. non specializzata, l'ente specializzato competente per materia andrà individuato in uno dei suddetti organismi specializzati (ARPAT, Corpo Forestale, NOE, Reparto Operativo Aeronavale della GdF, Dipartimento Prevenzione Ambiente della USL.).

La p.g. che rileva la situazione da contravvenzionare invierà la **comunicazione di notizia di reato** alla Procura corredandola con le prescrizioni imposte e, ove possibile, di documentazione fotografica. Destinatario della prescrizione sarà il trasgressore; ma essa andrà notificata anche al rappresentante legale dell'ente.

La procedura prevede la seguente **tempistica**

- il tempo tecnicamente necessario per ottemperare alla prescrizione
- una proroga che può arrivare a un massimo di 60 giorni (termine perentorio)
- 30 giorni dall'invito a pagare la sanzione amministrativa, per il pagamento (termine perentorio)
- 90 giorni dal termine fissato per l'adempimento della prescrizione, per la comunicazione al PM dell'inadempimento della prescrizione
- 120 giorni dal termine fissato per l'adempimento della prescrizione, per la comunicazione al PM dell'adempimento della prescrizione e del pagamento

Poiché durante la procedura amministrativa il procedimento penale resta sospeso e la sospensione non può essere indefinita, la p.g. avrà cura di rispettare il più possibile anche i termini indicati dalla legge che non sono perentori.

La procedura si applica ai fatti di reato **commessi in data** successiva all'entrata in vigore della legge e a quelli commessi in data antecedente ma che non sono stati ancora oggetto di comunicazione di notizia di reato.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per i reati ambientali (tra cui anche le contravvenzioni previste dal D.L.vo 152/2006) l'art. 25 undecies del D. L.vo 231/2001 prevede la **responsabilità amministrativa degli enti**.

L'informativa della p.g. quindi dovrà riguardare anche l'ente se :

1) appaiono sussistenti le condizioni di cui all'art. 5 del D. L.vo 231/2001 (interesse o vantaggio dell'ente) e

2) non si evidenziano i fattori di esonero della responsabilità di cui all'art 6 (in caso di reato commesso da soggetti di vertice: a) esistenza di un modello organizzativo; b) vigilanza sul suo funzionamento e sul suo rispetto; c) non prevedibilità e non prevenibilità dell'evento di fronte al

comportamento fraudolento della persona fisica che commette il reato) e all'art. 7 (in caso di reato commesso da dipendenti: esistenza di un modello organizzativo efficacemente attuato o, anche in assenza di elementi documentali, di una struttura organizzativa che abbia adottato misure idonee).

Se il reato è commesso da soggetti di vertice, la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo che concorre a esonerare l'ente dalla responsabilità deve essere svolta da un organismo ad hoc dell'ente; ma negli enti di piccole dimensioni può essere svolta direttamente dalla dirigenza.

La comunicazione della p.g., oltre a tali elementi probatori, dovrà contenere gli elementi che consentano al pubblico ministero l'annotazione di cui all'art. 55 della legge (generalità del rappresentante legale dell'ente, sia al momento della commissione del fatto che al momento attuale).

Livorno, 20 luglio 2015

Il Procuratore della Repubblica


Francesco De Leo